

PREMESSA

Inergia S.p.A. ha depositato presso la Regione Sardegna – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali in data 27.12.2022 istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per un impianto eolico composto da 5 turbine per una potenza complessiva pari a 28,0 MW in località Perd'e Cuaddu nel comune di Isili (SU) e opere connesse nei comuni di Nuragus, Nurallao e Genoni.

Dopo le integrazioni di cui al c. 3 art. 27bis del D.Lgs. 152/2006, la Regione Sardegna ha attivato il procedimento di consultazione pubblica nelle forme dell'inchiesta pubblica di cui all'art. 24bis del medesimo D.Lgs.

Durante l'incontro con il pubblico, tenutosi in data 17.07.2023 nel comune di Isili, sono state presentate delle osservazioni da parte del pubblico al progetto presentato da Inergia. Inoltre, nei venti giorni successivi, sono state inviate alla Regione Sardegna ulteriori osservazioni in forma scritta, successivamente trasmesse ad Inergia.

Nella presente relazione si intendono riscontrare tutte le osservazioni presentate dal pubblico al progetto in oggetto; si specifica invece che non sono state riscontrate quelle osservazioni la cui genericità non consente un contraddittorio, ovvero quelle riferite a slogan o che fanno riferimento ad indirizzi politici e, in definitiva, tutti quegli interventi (o le loro parti) che sono decontestualizzati dall'oggetto dell'inchiesta, relativa all'impianto eolico summenzionato.

INCHIESTA PUBBLICA DEL 17.07.2023

LUCA PILIA, SINDACO ISILI

1. L'impianto presentato non ha alcuna interferenza diretta con beni tutelati o per cui sia in corso un procedimento di tutela. Il Nuraghe Is Paras, inserito nella Tentative List UNESCO, dista oltre 3,5 km dalla turbina più vicina.
2. Tutti gli impatti sono stati valutati nel SIA; per ulteriori approfondimenti gli enti preposti potranno chiedere integrazioni nel merito della documentazione presentata, ai sensi del c.5 art. 27bis del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che delle fondazioni è stata proposta nel progetto la rimozione della parte superficiale per consentire i normali usi di terreni agricoli, in linea con le norme vigenti in materia; ove ciò non fosse ritenuto sufficiente in sede di Conferenza dei Servizi, Inergia si dichiara disponibile fin d'ora a rimuovere porzioni più profonde di fondazioni, fino alla loro totalità.
3. I benefici per le comunità interessate sono stati illustrati durante la presentazione del progetto, alla quale ci si può riferire per maggiori approfondimenti.
4. Nel SIA sono stati valutati gli impatti cumulativi relativamente agli impianti esistenti e autorizzati.

GIOVANNI DAGA, SINDACO NURAGUS

1. L'impianto presentato non ha alcuna interferenza diretta con beni tutelati o per cui sia in corso un procedimento di tutela. Solo il cavidotto esterno attraversa dei corsi d'acqua pubblici; tali attraversamenti sono stati proposti con la tecnica della TOC, che consente di evitare manomissioni visibili in superficie, anche in fase di realizzazione e dismissione.
2. Per quanto attiene all'effettivo risparmio di emissioni di gas nocivi dovute alla realizzazione dell'impianto, ricordato che per ovvii motivi la dismissione delle centrali termoelettriche non è obbligo della proponente, si precisa che il Piano Nazionale Integrato Energia per l'Energia e il Clima (d'ora in poi PNIEC) del giugno 2023 in consultazione prevede precisi step, per esempio, per il phase out del carbone, anche specifici per la Sardegna (cfr. cap. 3.1.3 PNIEC giugno 2023 in consultazione), e ciò proprio in forza delle politiche di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabile e di risparmio energetico.

GIANLUCA SERRA, SINDACO GENONI

1. In riferimento alla presunta carenza nelle valutazioni ambientali inerenti alla futura stazione elettrica RTN di Terna si precisa che la documentazione agli atti sviluppa con appropriato grado informativo le analisi sul paesaggio, restituendo tra l'altro due rendering della nuova stazione, sulla componente archeologica, su quella geologica e in riferimento a quella naturalistica. D'altro canto la completezza informativa della documentazione progettuale è attestata dall'avvenuto avvio del procedimento di PAUR da parte della Regione Sardegna ai sensi del c. 4 art. 27bis D.Lgs. 152/2006. Ad ogni buon conto la scrivente, in qualità di capofila per la progettazione della nuova stazione, si rende disponibile ad integrare le informazioni e analisi ambientali sulle previste opere di rete ove ciò sia ritenuto necessario dagli enti competenti.
2. In relazione alle presunte carenze rispetto all'analisi della componente antropologica che caratterizza il territorio si ritiene che la documentazione prodotta sia pienamente rispondente ai dettami normativi.

RITA PORRU, SINDACO NURALLAO


1. L'impatto visivo dell'impianto è stato valutato nel SIA, anche con la produzione di fotoinserti da punti di ripresa localizzati nel comune di Nurallao.

CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE

1. La risposta alla nota, poi trasmessa alla Regione Sardegna, si trova nella sezione dedicata alle osservazioni pervenute per iscritto.

EUGENIO LAI

1. Gli scatti fotografici per i fotoinserimenti sono stati eseguiti da punti significativi nell'intorno dell'impianto; ove questi non fossero ritenuti esaustivi dalle autorità preposte, Inergia è disponibile fin d'ora ad integrarli ai sensi del c. 5 art. 27bis D.Lgs. 152/2006;
2. La valutazione previsionale d'impatto acustico è stata condotta nel rispetto delle norme vigenti in materia, anche specifiche per impianti eolici.
3. La potenza installata degli impianti di energia elettrica in Sardegna al 31.12.2022, suddivisa per fonte (comprese quindi quelle rinnovabili), è rilevabile dal sito di Terna all'indirizzo web <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOWVlOTYxYTctY2M3YS00N2lyLWFKMzEtNjViMzlwODY1OG RiliwidCl6ImVjY2Q3MzRlTcwMjltNDcwOS1hYmE1LWE1ZGQ3NzkyOWUyNyIsImMiOiJh9&pageName=ReportSection>, che si riporta di seguito:



STEFANO SEU

1. Si ricorda che a fronte del soddisfacimento del fabbisogno energetico domestico di circa 20.000 famiglie il consumo di suolo, in fase di esercizio dell'impianto, è limitato a circa 2 ettari.

MANUELA CHIA

Si veda la risposta alla nota della sig.ra Manuela Chia trasmessa alla Regione Sardegna. In risposta all'unico punto esposto nel corso dell'incontro pubblico non presente nella nota (mancanza di una valutazione antropologica), si veda il punto 2 in risposta al sindaco di Genoni dott. Gianluca Serra.

LUIGI PISCI, COMITATO DIFESA SARCIDANO

Si veda il riscontro alla nota scritta, che contiene anche (ma non solo) gli argomenti toccati durante l'intervento nella seduta del 17.07.2023.

ALBERTO DESSI

1. In rapporto alla richiesta di integrare la Valutazione costi-benefici considerando i "bio-distretti" si ritiene che la documentazione prodotta sia del tutto rispondente alle finalità dell'ACB, orientata precipuamente a dimostrare l'utilità sociale del progetto.
2. Corrisponde al vero che nessuna compagnia assicurativa o bancaria presti garanzie fidejussorie a garanzia della rimozione dell'impianto valida per un periodo superiore a 5 anni. È anche vero che le Regioni impongono degli standard tali per cui queste fidejussioni siano rinnovabili di cinque anni in cinque anni fino alla fine della vita utile dell'impianto. Le Regioni e i Comuni, inoltre, vigilano sul rinnovo di queste fidejussioni, il cui mancato rinnovo può comportare anche il fermo amministrativo dell'impianto, con conseguenti pesanti ripercussioni economiche sul produttore inadempiente;
3. L'analisi delle alternative progettuali contenuta nello SIA si ritiene del tutto in linea con il dettato normativo;
4. In riferimento ai costi per lo smaltimento dei plinti gli stessi sono stati appropriatamente valutati nel computo metrico delle opere di dismissione.

GRAZIANO BULLEGAS

1. In merito alle "agro-boschive", ci si può riferire al punto 5 del riscontro alle osservazioni scritte del Comune di Nurallao.
2. Corrisponde al vero che l'impianto non ricade nelle aree idonee come definite dal D.Lgs. 199/2021. Ricordando però che l'impianto non ricade nemmeno nelle aree non idonee ai sensi della DGR 59/90 del 27.11.2020, si precisa che il D.Lgs. 199/2021 si limita ad individuare una serie di aree idonee in attesa che le Regioni ne determinino una insieme più vasta, previa emanazione di un Decreto che ne stabilisca i criteri (in consultazione). Inoltre, l'insistenza dell'impianto in area non idonea non vuol dire che la localizzazione dell'impianto non consenta la sua realizzazione, ma solo che l'iter procedimentale è diverso da quelli localizzati in area idonea.

ANTONIO MUSCAS

1. Gli scatti fotografici per i fotoinserimenti sono stati eseguiti da punti significativi nell'intorno dell'impianto; ove questi non fossero ritenuti esaustivi o insufficienti dalle autorità preposte, l'energia è disponibile fin d'ora ad integrarli ai sensi del c. 5 art. 27bis D.Lgs. 152/2006.
2. La valutazione previsionale d'impatto acustico è stata condotta nel rispetto delle norme vigenti in materia, anche specifiche per impianti eolici.
3. Per quanto riguarda le emissioni ci si può riferire al paragrafo 11.7.5 dello SIA (pag. 413). Dalla sua lettura si può facilmente rilevare che i quantitativi di emissioni risparmiate sono talmente elevati da far ritenere comunque vantaggiosa la realizzazione dell'impianto tenendo conto anche del ciclo di vita e della dismissione dei materiali.
4. Per quanto riguarda i plinti di fondazione degli aerogeneratori, si rimanda a quanto riportato al p.to 2 in risposta al Sindaco di Isili.
5. L'aerogeneratore proposto, Vestas V162 o similare, viene garantito dal produttore con un Recyclability Rate pari a 84% (cfr. brochure Enventus Platform sul sito www.vestas.com). La parte non riciclabile con le attuali tecnologie (il 16% della turbina) riguarda anche le pale. Ciò non vuol dire che a fine vita dell'impianto le pale non potranno essere destinate ad altro uso, come avviene in diversi casi nei paesi del nord Europa.

MARTA SERRA

1. In riferimento alle presunte carenze circa un'analisi antropologica del territorio si richiamano le considerazioni espresse in merito alle osservazioni di Gianluca Serra – Sindaco di Genoni.

MARCO ADDIS

1. In merito alle ricadute economiche sul territorio, oltre quanto già detto per le opere di compensazione ambientale, vale la pena ricordare che il progetto proposto prevede un investimento pari a circa 38 milioni di euro per la sola realizzazione. Vale la pena far notare che gran parte di quest'investimento rimarrebbe sul territorio durante l'esecuzione dei lavori (imprese opere civili ed elettromeccaniche, servizi, indotto per attività ricettive, ecc.). Vale la pena infine ricordare che anche per la fase di esercizio è necessario personale specializzato, sia per la manutenzione degli aerogeneratori che delle opere civili ed elettromeccaniche. Inergia prevede di sostenere costi pari mediamente a circa 700.000 euro annuali per tutta la vita dell'impianto, che tra personale ed indotto rimarrebbero per gran parte sul territorio.
2. Tutte le opere proposte prevedono finiture superficiali permeabili. Anche la gran parte delle stazioni proposte (utente e RTN) sarà pavimentata con materiali drenanti. Nel progetto definitivo si possono trovare maggiori informazioni in merito.

ILSE ATZORI

1. La misura di compensazione ambientale proposta rientra, in termini di importo, nel massimo previsto dalla norma di settore (Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010) pari al 3% del fatturato annuo, che può essere corrisposto annualmente o capitalizzato all'entrata in esercizio dell'impianto (come proposto da Inergia al fine di garantire, mediante la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, un VAN oltre tre volte e mezza superiore all'investimento iniziale).
2. L'energia prodotta non può essere destinata, per obblighi normativi, al consumo esclusivo delle famiglie sarde.

EMILIO DE MURO

1. Il PNIEC rev. Giugno 2023 in consultazione, riflesso nazionale degli accordi presi a livello comunitario, prevede che in Italia la quota FER sul totale dell'energia consumata passi dal 19,0% del 2021 al 26,6% del 2030 e al 32,5% del 2040 (cfr. tab. 54 PNIEC giugno 2023). Questi indirizzi si traducono in normative. In particolare, la bozza del cosiddetto Decreto Aree Idonee (in consultazione) redatto ai sensi del D.Lgs. 199/2021, prevede che in Sardegna vengano installati, dal 2023 al 2030, nuovi impianti FER per un totale di 6.203 MW di potenza elettrica. Si ricorda che l'impianto proposto prevede una potenza installata pari a 28 MW.

GIANMARCO SODDU

1. Per quanto riguarda i fotoinserti prodotti valgono le considerazioni già espresse in precedenza.
2. Anche per le opere di compensazione ambientale valgono le considerazioni già espresse in precedenza.

VINCEZO TIANA

Anche in questo caso si veda il riscontro alla nota scritta, che contiene anche (ma non solo) gli argomenti toccati durante l'intervento nella seduta del 17.07.2023.

OSSERVAZIONI SCRITTE

ETAS

Fermo rimanendo che ai fini autorizzativi la società ETAS non risulta titolare di alcuna concessione per lo sfruttamento del giacimento, Inergia si riserva di valutare da un punto di vista tecnico, se del caso in contraddittorio con la controparte, la compatibilità del progetto con il permesso di ricerca attualmente accordato

MANUELA CHIA

1. Il riferimento alla Città Metropolitana di Cagliari è formalmente corretto, avuto riguardo di quanto previsto dalla L.R. 12 aprile 2021 n. 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali." Comunque la Regione Sardegna – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali, autorità competente per il procedimento in oggetto, ha destinato tutte le comunicazioni relative a questo procedimento anche alla Provincia del Sud Sardegna, pertanto non corrisponde al vero che quest'ultima non sia stata coinvolta nel procedimento.
2. Il riconoscimento di effetti di natura estetico percettiva all'interno dello SIA è sempre classificato come "effetto temporaneo" e non "irreversibile", essendo legato alla vita utile del progetto.
3. Si precisa che la durata di 12 mesi è da intendersi come durata stimata del cantiere dal momento della consegna dei lavori alle imprese esecutrici. In ragione degli obiettivi di sviluppo delle FER elettriche strategicamente previste a livello nazionale, nonché del piano di sviluppo di Terna, che prevede l'ammodernamento della RTN in Sardegna ed il potenziamento delle interconnessioni con il continente, le considerazioni in merito all'eventuale "taglio" nella produzione della proposta centrale appaiono inadeguate e fuori contesto.
4. Si ribadisce come nelle aree interessate dal progetto non siano state riscontrate limitazioni rispetto ai disposti della L. 353/2021. Si resta in ogni caso in attesa delle determinazioni dell'Ente competente (CFVA) in sede di Conferenza dei Servizi.
5. Si puntualizza che l'iniziativa non sarà sostenuta da incentivi PNRR.

COMUNE ISILI

1. Solo per dovere di informazione, nell'avviso pubblico si specificava che la relazione e il video sarebbero stati messi a disposizione dell'Autorità Competente, ed Inergia l'ha fatto nei tempi previsti. Sempre nell'avviso, è detto che solo il verbale sarebbe stato messo a disposizione del pubblico.
2. In riferimento alle richieste formulate dal Comune di Isili con nota 950 del 02/02/2023 si rimanda ai riscontri già comunicati dalla scrivente nell'ambito del procedimento in corso.
3. In riferimento alle presunte criticità rispetto ad analoghi progetti in itinere nel territorio regionale la documentazione prodotta nell'ambito dello SIA si ritiene rispondente alla normativa vigente. Infatti, con riferimento alla sopracitata osservazione, si rileva che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, l'allegato VII Parte II del Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) richiede che tale valutazione sia limitata "ad altri progetti esistenti e/o approvati" e non agli impianti in fase di autorizzazione. Gli impianti eolici sono per natura completamente rimovibili, per cui non corrisponde al vero l'affermazione ricorrente che essi causano una trasformazione paesaggistica irreversibile.
4. Nessuna delle opere proposte ricade direttamente su beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali.

5. In riferimento alle problematiche antincendio, sarà cura della scrivente documentare (se ritenuto necessario dagli Enti competenti) la compatibilità dell'iniziativa rispetto alle misure di lotta agli incendi boschivi.
6. Riguardo alle interazioni con il reticolo idrografico regionale, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione, o, se ritenuto necessario, nel PAUR sarà prodotta la documentazione tecnica necessaria all'acquisizione delle approvazioni da parte degli Enti preposti, come per prassi avviene per i progetti di questa tipologia.
7. Rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, l'art. 24 del DPR 120/2017 non richiede l'esecuzione di accertamenti analitici preventivi in riferimento all'utilizzo dei materiali di scavo da rimpiegarli nel sito di produzione ed esclusi direttamente dalla disciplina dei rifiuti.
8. Rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, l'art. 24 del DPR 120/2017 non richiede l'esecuzione di accertamenti analitici preventivi in riferimento all'utilizzo dei materiali di scavo da rimpiegarli nel sito di produzione ed esclusi direttamente dalla disciplina dei rifiuti.
9. In riferimento alle citate carenze informative rispetto al contesto geomorfologico e idrogeologico, la scrivente si rende disponibile ad integrare la documentazione prodotta a fronte di richieste circostanziate e non generiche.
10. Le medesime considerazioni possono formularsi anche in ordine a presunte e non precisate carenze rispetto alla ricognizione della pianificazione sovraordinata.

COMITATO SPONTANEO SARCIDANO DIFESA TERRITORIALE

1. Senza entrare nel merito delle osservazioni di carattere generale che nulla hanno a che vedere con l'impianto proposto e spesso sono false (esempi: 1- l'affermazione secondo la quale le FER "vengono pagate come se stessero producendo per il loro diritto di immissione in rete" non corrisponde al vero; l'incentivo di cui al DM FER 1 così come i cosiddetti Certificati di Origine sono corrisposti solo sull'energia prodotta, va da sé che se non si produce energia l'incentivo è nullo. Inoltre quando sarà autorizzato l'impianto in oggetto sarà in vigore il nuovo DM FER, che, stando al testo trasmesso alla Commissione Europea, non prevede più incentivi per l'eolico on-shore. 2 - Molte delle considerazioni esposte dal Comitato saranno ben presto superate dal c.d. Decreto Aree Idonee, che nella bozza in consultazione prevede che la Sardegna dovrà contribuire all'istallazione di nuovi impianti FER dal 2022 al 2030 per una potenza pari a 6,2 GW, impossibili da raggiungere con "progetti diffusi" o comunità energetiche, che prevedono per ciascuna di esse un tetto massimo di potenza istallata pari ad 1 MW) si argomenta in merito all'alternativa zero con tesi che riguardano temi inerenti allo scenario di sviluppo delle FER e non pertinenti rispetto al progetto, che invece è del tutto coerente con il quadro degli obiettivi e delle finalità di decarbonizzazione del sistema energetico.
2. Si tratta di osservazioni non pertinenti al progetto.
3. Emergenze archeologiche messe in rilievo anche dalla competente Soprintendenza, spessissimo a distanze superiori rispetto a quelle riportate dal Comitato (anche oltre il doppio, si vedano ad esempio Complesso nuragico di Is Casteddu e Nuraghe Corti Giuanni 'Oi)
4. Per l'impatto paesaggistico la proponente ha prodotto una serie di fotoinserimenti che saranno valutati durante il prosieguo del procedimento autorizzativo. Si rimanda alle considerazioni riportate nell'articolata documentazione tecnica prodotta. Si resta in ogni caso disponibili ad integrare il progetto con approfondimenti ove ciò fosse ritenuto necessario dagli enti coinvolti.
5. le fotosimulazioni sono realizzate seguendo le procedure tecniche più corrette e secondo le specifiche indicate dal DM 10/09/2010 Allegato IV, riguardo agli impianti in itinere nel territorio regionale la documentazione prodotta nell'ambito dello SIA si ritiene rispondente alla normativa vigente. Infatti, con riferimento alla sopracitata osservazione, si rileva che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, l'allegato VII Parte II del Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006 e

- ss.mm.ii.) richiede che tale valutazione sia limitata "ad altri progetti esistenti e/o approvati" e non agli impianti in fase di autorizzazione
6. la legittimità e la correttezza tecnica e formale degli elaborati presentati sia in prima istanza che in fase di integrazioni, è testimoniata dalla correttezza documentale certificata dalla procedibilità del progetto.
 7. Non ci esprimiamo in merito alla tabella la cui ultima colonna è denominata "Giudizio dell'Osservante" perché priva di ogni fondamento tecnico, giuridico e fattuale ma, al contrario, puramente soggettiva.

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI GENONI


Tralasciando ogni commento sulla mancanza di potere che ha la Congregazione per "negare l'autorizzazione", si confronti quanto sostenuto con alcuni interventi di Papa Francesco in materia di energia rinnovabile [Papa: serve l'energia ma non a costo di distruggere la civiltà - Vatican News](#), punto 26 Lettera Enciclica "Laudato si'": *"...è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni l'emissione di biossido di carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile"* e ancora p.ti 164, 165 e 176 della stessa enciclica dello stesso tenore di quello citato.

VALLE DEL FLUMENDOSA SC


Riguardo alle osservazioni relative al Nuraghe Adoni si segnala una intervisibilità teorica completa sull'impianto ma un valore dell'Indice di Impatto Percettivo Potenziale non massimo.

In ogni caso la vista dal Nuraghe già oggi ricomprende per intero l'impianto di Nurri (distante circa 5km con 26 aerogeneratori installati) nonché il tessuto dell'intera area industriale di Isili (Figure seguenti).


Istanza di PAUR per impianto eolico “Per'E Cuaddu”, Isili, Nuragus, Nurallao e Genoni
Riscontro osservazioni del pubblico



Vista dell'impianto eolico di Nurri dal Nuraghe Adoni tratta da Google Maps



Vista dell'impianto eolico di Nurri dal Nuraghe Adoni tratta da Google Maps



Vista dell'area industriale di Isili dal Nuraghe Adoni tratta da Google Maps

SENZA NOME

1. Riguardo al Punto 1 si richiama il fatto che molte delle situazioni puntuali indicate saranno compiutamente affrontate nelle successive fasi di progettazione esecutiva e realizzazione
2. Vale quanto scritto al punto 5 del comune di Isili
3. Come già scritto nelle integrazioni depositate per la completezza documentale, Inergia proporrà la ricollocazione della WTG per errata classificazione della strada, delocalizzandola poco più a sud al fine di rispettare la distanza minima dalla SP descritta.
4. Riguardo al Punto 4 si conferma che l'IIPP "calcolato da un certo punto di osservazione, infatti, assumerebbe valori identici sia che il parco eolico fosse inserito in un territorio degradato, sia che fosse inserito in un territorio di alta qualità paesaggistica". Si ricorda altresì che per inserire una grandezza nell'algoritmo di calcolo di un indicatore è necessario quantificarla e ad oggi, oltre a non essere presenti riferimenti univoci nella letteratura tecnica che consentano di associare un valore ad un territorio, si rischierebbe di avere uno sguardo eterodiretto e non capace di cogliere le immagini spaziali di chi in quei territori risiede. Ad esempio la percezione di una comunità di un'area di pascolo ovino (spesso brulla per definizione) potrebbe essere positiva in quanto tali aree sarebbero fortemente vocate alla produzione, mentre per l'occhio esterno potrebbe sembrare solo una distesa senza valore. Sono state scelte turbine di grande taglia per minimizzarne il numero a parità di potenza installata; non si negano gli effetti visivi ma si bilanciano con la produzione di energia elettrica rinnovabile e pulita;
5. Riguardo al Punto 5 le dimensioni e l'inserimento nel paesaggio degli aerogeneratori è compiutamente analizzato negli elaborati presentati.
6. Riguardo al Punto 6 ad onore del vero, entro l'area di massima attenzione le classi "alto" e "molto alto" dell'IIPP occupano rispettivamente il 19,18% e il 7,08%, mentre riguardo l'intervisibilità teorica

le aree di invisibilità dell'impianto sono circa il 57% dell'areale di massima attenzione mentre quelle in cui sono visibili tutte le porzioni sommitali degli aerogeneratori (dato che il fenomeno visivo è modellizzato in modo fortemente cautelativo e non si tiene conto della porzione dell'aerogeneratore visibile) è pari al 27%.

7. Inergia ha tentato più volte, anche formalmente, un approccio col comune di Isili, senza peraltro riuscirci.

COMUNE NURALLAO

1. Riguardo l'analisi dell'opzione zero, questa è debitamente analizzata negli elaborati presentati.
2. Gli impatti cumulativi con impianti esistenti o autorizzati sono stati debitamente analizzati, si veda a tal riguardo quanto osservato più volte allo stesso argomento.
3. Vale quanto detto al punto 5 per il Comune di Isili
4. Fermo restando quanto già detto in materia di impatti cumulativi, la proponente si impegna a rimuovere le fondazioni degli aerogeneratori fino alla profondità necessaria per non interferire più con le pratiche agricole in uso, fino alla totale rimozione ove necessaria.
5. Riguardo alla coerenza con gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR queste attengono alle aree seminaturali e a quelle agroforestali. Le prescrizioni del PPR per la gestione delle aree ad utilizzazione agroforestale, sebbene non abbiano portata immediatamente precettiva, in quanto rivolte alla pianificazione settoriale e locale, troverebbero piena applicazione ove fosse riconosciuta la co-presenza di un bene paesaggistico, a norma dell'art. 18 c. 4 del PPR. Nel caso specifico, nessun aerogeneratore in progetto, viabilità di impianto o la prevista cabina colletttrice ricadono entro aree tutelate paesaggisticamente e, conseguentemente, le suddette prescrizioni non trovano applicazione. In riferimento all'interessamento di aree seminaturali, va rilevato come la traduzione applicativa delle prescrizioni del P.P.R. presupponga necessariamente, un ulteriore percorso valutativo di carattere paesaggistico-ambientale. In tale prospettiva lo Studio di impatto ambientale, al quale si rimanda per ogni valutazione di merito, ha attribuito estrema importanza alle analisi pedologiche, floristico-vegetazionali ed ecosistemiche dei luoghi, al fine di restituire un quadro ambientale rappresentativo dello stato di fatto, procedendo successivamente a individuare e valutare gli effetti del progetto sull'integrità generale delle componenti ecologiche. Per le aree naturali e seminaturali il P.P.R. prevedrebbe un approccio di gestione conservativo che si traduce sostanzialmente nel divieto di qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica (artt. 23 e 26 N.T.A. P.P.R.). Tale prescrizione, peraltro, non trova applicazione nel caso specifico, trattandosi di un territorio esterno agli ambiti di paesaggio costiero. Ad ogni buon conto, un primo importante presupposto che contraddistingue gli interventi ammissibili in tali aree sembrerebbe individuabile nell'assenza di pregiudizio alla loro fruibilità paesaggistica (aree naturali, subnaturali e seminaturali). Fatte salve le considerazioni valide anche per le aree agroforestali summenzionate, va rilevato come la traduzione applicativa delle richiamate prescrizioni del P.P.R. presupponga necessariamente un approfondimento valutativo di carattere paesaggistico-ambientale, laddove appaiono ritenersi non ammissibili i soli interventi, edilizi e non, suscettibili di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica (aree naturali, subnaturali e seminaturali).
6. Riguardo la richiesta di una *"analisi profonda di natura idrogeologica, geomorfologica e geotecnica delle opere a rete"* si ricorda che la massima profondità raggiunta sarà dell'ordine del metro. Le problematiche riguardanti gli attraversamenti saranno discusse con gli Enti di competenza nelle successive fasi del progetto.
7. Riguardo la richiesta di *"uno studio dettagliato dal punto di vista costi-benefici"* delle azioni di gestione delle terre e rocce da scavo questo appare inopportuno dato che una volta che le

problematiche paventate dovessero presentarsi, e questo non è certo, si dovranno mettere in essere tutti gli accorgimenti necessari a prescindere dai costi.

8. Riguardo le analisi relative ai beni presenti, sono state condotte in ossequio alle richieste e alle indicazioni dell'Allegato IV al DM 10/09/2010.

COMUNE NURAGUS

1. Ricordando che il sito di progetto ricade nel contesto dell'area industriale di Isili, e il comune di Nuragus è solo attraversato dal cavidotto si precisa quanto segue.
 - a. Riguardo alle considerazioni relative ai "percorsi di tutela culturale naturalistica e di valorizzazione" messi in atto dal Comune non si evidenziano problematiche dirette.
 - b. Riguardo alle considerazioni relative ai valori ambientali del territorio questi sono stati considerati debitamente e secondo tutte le richieste normative e tecniche.
 - c. Le altre considerazioni attengono ai temi del paesaggio in senso lato e allo sviluppo locale e non appaiono osservazioni pertinenti al progetto.

LEGAMBIENTE

1. I potenziali benefici diffusi sono stati illustrati nello SIA; inoltre, durante la presentazione del progetto con la proposta di compensazione ambientale, che Inergia avrebbe voluto fare al comune di Isili senza averne avuta la possibilità, è stato suggerito di creare con i fondi messi a disposizione da Inergia una comunità energetica a beneficio delle comunità interessate dal progetto. La comunità energetica consentirebbe utili per circa 290.000 euro all'anno a favore dei cittadini e degli enti interessati. Si sottolinea che la creazione di una comunità energetica è solo una proposta: con un clima di collaborazione sereno e costruttivo si potrebbe concordare coi comuni interessati la strada migliore.
2. Inergia, come tutti gli altri operatori del settore, si muove nell'alveo normativo, che consente l'utilizzo di sole e vento da parte di soggetti, privati e non, che ne abbiano le capacità tecniche, finanziarie e morali.
3. Rispetto alla candidatura del nuraghe Is Paras a bene UNESCO, la documentazione progettuale prodotta (cfr. relazione archeologica e relazione paesaggistica con relativi allegati) esamina con il dovuto risalto la segnalata emergenza archeologica valutando, tra l'altro, lo specifico impatto percettivo con appropriato fotorendering (PF07) e quantificazione dell'indice IIPP. Sotto questo profilo, peraltro, si evidenzia che, attualmente, l'unico bene UNESCO riconosciuto in Sardegna è la reggia nuragica di Barumini distante oltre 13 km dal sito di intervento ed esclusa da rapporti visuali con le opere in progetto.
4. Purtroppo le norme attuali sul commercio dell'energia elettrica impediscono non solo di vendere direttamente anche una piccola frazione dell'energia elettrica alle popolazioni interessate dal progetto, ma anche di farlo a prezzi prefissati calmierati.
5. Le considerazioni relative al percorso MAB non appaiono osservazioni tecniche pertinenti al progetto bensì generali e di natura speculativa

CLUB UNESCO

1. In merito alla tutela del Paesaggio, ricordiamo che essa passa anche per la tutela dell'Ambiente. Difatti, l'art. 9 della Costituzione prosegue col comma 3 (di recente istituzione): "la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Questo comma, troppo spesso presentato come in controbilanciamento a quello che lo precede (tutela del Paesaggio), in realtà ne rafforza la volontà, poiché recentemente troppo spesso (si pensi alle alluvioni in Campania e Emilia Romagna) gli sconvolgimenti atmosferici causati, a detta della quasi totalità della comunità scientifica, dalle emissioni in atmosfera di CO₂, hanno modificato irreversibilmente il paesaggio. È evidente che il progetto proposto si pone all'interno di quelle azioni necessarie alla

tutela dell'ambiente e quindi, di riflesso, del paesaggio. Per di più si ricorda che l'impatto paesaggistico di impianti del genere è temporaneo.

2. Per quanto riguarda l'impatto sulla biosfera si rimanda al SIA e alle relazioni specialistiche in esso contenute. Ricordiamo solo che il consumo di suolo di questo impianto è pari a circa 2 ettari, di gran lunga inferiore a quello necessario per altri tipi di fonti rinnovabili a parità di potenza installata.
3. Ricordiamo in merito ai beni culturali quanto già detto al punto 3 delle controdeduzioni al Comitato Sarcidano

COMUNE DI GENONI

1. Vale quanto detto al punto 1 del comune di Isili;
2. Si osserva una carenza di risposte esaustive nelle integrazioni:
 - Sottolineando la legittimità e la correttezza formale degli elaborati presentati sia in prima istanza che in fase di integrazioni, testimoniata dalla correttezza documentale e dalla conseguente procedibilità del progetto, riguardo al tema dell'analisi degli impatti ambientali legati alla realizzazione della Stazione Elettrica della RTN a 150/36kV, va segnalato che sono stati affrontati i temi legati alla componente archeologica, geologica, nonché paesaggistica con la produzione di un inquadramento fotorealistico nel contesto ambientale Elaborato IN-IS-RA5-12.1.
 - Riguardo l'analisi dell'opzione zero, questa è debitamente analizzata negli elaborati presentati mentre le considerazioni proposte sulla "Nature Restoration Law" europea non appaiono osservazioni pertinenti al progetto.
 - Riguardo la proposta di legge europea sul ripristino degli ambienti naturali fa parte del cosiddetto "Pacchetto natura" non appaiono osservazioni pertinenti al progetto
 - Riguardo invece gli impatti cumulativi sulla salute umana e animale delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici conseguenti alla presenza del progetto, della stazione RTN e dell'Elettrodotto AT "Taloro-Villasor", si precisa che, al di fuori delle zone individuate nello studio previsionale per la valutazione dei campi elettromagnetici, e coincidenti con le aree delle fasce di rispetto, cui corrisponde il limite del valore di induzione elettromagnetica di 3uT, gli effetti non sono rilevanti né rispetto al personale aziendale, né agli animali e men che meno per le abitazioni periferiche dell'abitato di Genoni. Infatti per il cavidotto a 36 kV di connessione alla futura Stazione Elettrica (SE) della RTN 150/36 kV, da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Taloro – Villasor", la DPA si può assumere pari a 2 m dall'asse del cavidotto. Lo stesso dicasi per entrambe le cabine collettrici d'impianto, che, vista l'assenza di correnti elevate e in prospettiva di installazione di futuri trasformatori, anche per servizi ausiliari, consentono una valutazione cautelativa delle DPA pari a circa 2 m dalle pareti della cabina. Si noti anche che tali aree all'interno delle succitate DPA, ricadono all'interno delle recinzioni in aree ove non è consentito l'accesso al pubblico, e dove non sono previste destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata di persone oltre le quattro ore giornaliere.
 - Riguardo alla prossimità della SE RTN dell'azienda di proprietà della Congregazione "Figlie di San Giuseppe" regolarmente affittata ad impresa zootecnica locale, la distanza di 175m risulta ben superiore alle DPA calcolate. Riguardo alla prossimità della SE RTN dell'azienda di proprietà della Congregazione "Figlie di San Giuseppe" regolarmente affittata ad impresa zootecnica locale non si ravvisano possibili ricadute economiche negative stante l'assenza di interferenze spaziali dirette
 - La valutazione della Land Suitability è sempre subordinata ad una verifica in campo. Poiché in tale fase l'area di sedime della stazione non è nella disponibilità della proponente, è evidente che tale valutazione debba essere rimandata ad un momento successivo rispetto all'immissione

nel fondo nella disponibilità di Inergia. Per quanto riguarda i beni pedologici, essi sono suoli che tecnicamente si sono impostati su arenarie grossolane della Formazione di Nurallao e pertanto si esclude la presenza di Typic Palexeralfs o Typic Rhodoxeralfs "Terre rosse".

- Riguardo al tema per cui *"il fattore di pressione sul territorio che si verrebbe a determinare, a seguito dell'intervento, rispetto a potenziali nuovi impianti (eolici e/o fotovoltaici) ai quali la presenza della Stazione Elettrica della RTN a 150/36kV darebbe palese impulso e motivazione"* appare di natura meramente speculativa.
- In merito all'impatto paesaggistico e percettivo, si ribadisce che tutte le valutazioni sono state condotte in ossequio alle richieste del legislatore e secondo le tecniche e le metodologie più aggiornate.
- Riguardo alle considerazioni sull'analisi Costi-Benefici presentata in sede di integrazioni, non appaiono di natura tecnica e quindi risultano non contestualizzate così come il successivo discorso sulle procedure di attuazione della transizione energetica,
- La contestualizzazione dettagliata dei benefici della realizzazione dell'impianto è descritta nello SIA. In aggiunta Inergia, come già detto, ha proposto un progetto da concordare con le amministrazioni comunali interessate per le cosiddette compensazioni ambientali. Infine si tiene a precisare che nel Business Plan del progetto (per ovvii motivi riservato), l'unica fonte di ricavo prevista è quella dovuta alla vendita sul libero mercato dell'energia elettrica e alle cosiddette Garanzie di Origine per energia elettrica da FER. Infatti non sono previsti fondi PNRR per questo tipo di impianti e, al momento dell'autorizzazione del progetto, non saranno più previsti incentivi per l'eolico on-shore.
- Riguardo alle considerazioni sull'"operazione cavallo di troia" esulano dal campo tecnico di analisi del progetto risultando quindi non pertinenti.

ITALIA NOSTRA

Si ribadisce l'appropriato riferimento alla Città Metropolitana di Cagliari quale area di appartenenza dei comuni interessati ai termini della L.R. 12 aprile 2021 n.7.

- A. Il Decreto sulle Aree Idonee, in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021, ha come scopo quello di *"individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE"*". In particolare, stando alla bozza di decreto in consultazione, che discende dagli obblighi assunti in sede comunitaria e dal conseguente PNIEC, gli obiettivi finali fissati per la Regione Sardegna tra il 2023 e il 2030 ammontano ad un totale di nuovi impianti FER per ulteriori 6203 MW. Il progetto dunque risulta attualmente in linea con le disposizioni del decreto.
- B. Si osserva un'incoerenza del progetto nell'ambito della tutela ambientale in quanto gli impianti *"dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)"*. Il progetto proposto non solo risulta coerente con il Piano Paesaggistico Regionale ma è situato in prossimità dell'area industriale di Perd'e Cuaddu, fra le più estese della Sardegna.
- Si osserva una rete elettrica locale non adeguatamente magliata ed ampiamente sufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente. In merito a ciò TERNA ha in programma un piano di sviluppo della Rete elettrica nazionale per il quale la Sardegna è ampiamente interessata.
- C. In merito agli impatti cumulativi è stato già ampiamente riscontrato.
- D. Punto D) Testimonianze monumentali e culturali nel Sarcidano e regioni limitrofe: le considerazioni per cui *"La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con*

la presenza delle torri eoliche" appaiono talmente generali da perdere di senso e non appaiono pertinenti al progetto

- E. Punto E) Impatto paesaggistico: non appaiono osservazioni pertinenti al progetto.
"si intende sottolineare che gli aerogeneratori verranno ubicati a distanze medie di 700 m dall'area industriale di Perd'e Cuaddu". Ciò risulta essere erraneo in quanto le WTG 2 e 5 sono all'interno dell'area industriale mentre le WTG 3 e 4 rientrano in un buffer di 500 m dalla stessa. Nello specifico la WTG più lontana dista circa 370 m da tale area.
- F. Punto F) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale: non appaiono osservazioni pertinenti al progetto
- G. Punto G) Contrasto con la normativa antincendi: sarà cura della scrivente documentare (se ritenuto necessario dagli Enti competenti) la compatibilità dell'iniziativa rispetto alle misure di lotta agli incendi boschivi.
- H. Punto H) Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali: non appaiono osservazioni pertinenti al progetto.
- I. Punto I) Riduzione in pristino dell'area: le considerazioni riguardanti l'assenza di un "qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam" sono prive di senso dato che il ripristino dei luoghi è debitamente normato dal Legislatore.
- J. Punto J) La recente normativa sulle FER: non appaiono osservazioni pertinenti al progetto
- K. *"Il comma 8 dell'art. 20 del D.lvo 199/2021 chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti <...> Considerato che l'impianto in oggetto non ricade all'interno delle aree di cui al comma 8 dell'art. 20 soprariportato, appare contraddittorio che la Regione Sardegna, nelle more della predisposizione del regolamento del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, attualmente inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in chiaro contrasto con le norme statali palesemente non applicate".* Ciò risulta essere non corretto in quanto il D.lvo 199/2021, in attesa della definizioni delle Aree idonee da parte delle singole Regioni, elenca una serie di aree ritenute idonee. Ma ciò non rende automaticamente le aree non ricomprese nell'art. 20 comma 8 del sopracitato decreto non idonee. Si veda in merito quanto riscontrato al punto 2 per il sig. Graziano Bullegas.

Ascoli Piceno, 15 settembre 2023

Inergia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Giacomo Ciacci)

Firmato digitalmente da:
Ciacci Giacomo
Data: 15/09/2023 18:50:08